

DALLO STUDIO FNOVI AL DECRETO

D'ora in poi, i tariffari si chiameranno parametri

Il Ministero della Salute dovrà emanare i parametri giudiziali dei compensi veterinari. Dalle professioni vigilate da Via Arenula arrivano suggerimenti importanti per i rapporti economici con la PA. In edilizia come in sanità: le sterilizzazioni al ribasso sono come un ponte a rischio di crollo.

di Gaetano Penocchio

Presidente Fnovi

La determinazione dell'onorario è un libero accordo di mercato fra il professionista e il cliente.

Noi veterinari lo abbiamo imparato, sulla nostra pelle, ormai da anni. Ma è appunto di "mercato" che si tratta, un luogo dove certamente non si collocano le prestazioni (veterinarie) pubbliche. Possiamo forse negoziare il *ticket*? La tariffa dovuta alla Pubblica Amministrazione non è frutto di una libera pattuizione, ma viene stabilita unilateralmente, con atti amministrativi e normativi. Sotto il profilo delle leggi *antitrust*, il distinguo fra prestazione privata e prestazione del Ssn è già presente nella Legge Bersani e si mantiene nella riforma Monti, tanto è vero che le nuove norme sui compensi valgono per il libero professionista (non per il Ssn) e per il suo *cliente* (non per il cittadino).

IL CONTENZIOSO

Le leggi del mercato e della concorrenza non sono perfette, si sa, e nella negoziazione sono presenti fattori di rischio che possono impedire o far saltare un accordo. Il contenzioso è una variabile fisiologica della libera contrattazione, che può richiedere il ricorso a un soggetto terzo per risolversi. Per questo motivo, la riforma Monti contempla la circostanza della liquidazione davanti ad organo giurisdizionale. In questa sede, "il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto". Un atto che, per quanto ci riguarda, verrà dal Ministro della Salute.



LO STUDIO INDICATIVO

Il nostro Ministero è già al corrente dello *Studio indicativo in materia di compensi professionali e costi del medico veterinario*, un documento ragionato, che già sei anni fa stava per diventare un decreto, con tanto di parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità. Ma poi arrivò Bersani. L'abrogazione delle tariffe non ha comunque cancellato il ruolo di *benchmark* che hanno sempre avuto. La tariffa minima, infatti, è sempre stata un indicatore economico, utile ad esprimere, in valori monetari, la somma dei componenti minimi della prestazione. Questo concetto, avversato come anticoncorrenziale, viene oggi recuperato dalla riforma delle professioni.

IL DECRETO-PARAMETRI

Le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia hanno già il loro decreto-parametri dal 23 agosto. Avvocati, commercialisti, notai, architetti, biologi, agronomi, tecnologi alimentari, ecc. si sono dati cri-

teri e principi coerenti con le nostre considerazioni e ricchi di spunti interessanti che la Fnovi intende considerare in vista del decreto-parametri della nostra professione. Ne cito qui almeno tre: il preventivo, la regola del parametro e la sua importanza per le pubbliche amministrazioni.

IL PREVENTIVO

Per il Consiglio di Stato la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice. Meglio dunque produrre in giudizio il preventivo di massima, in modo che il professionista possa avere un'autonoma efficacia probatoria a sostegno delle prestazioni su cui si fonda il credito. La riforma non ha previsto l'obbligo di fornire *per iscritto* il preventivo, ma di informare il cliente quanto più dettagliatamente possibile della spesa a cui andrà incontro se la accetterà. Il nostro Codice deontologico integra alla perfezione la norma di legge e viene rafforzato dal parere del Consiglio di Stato.

PREGIO E VALORE

Il decreto-parametri non è un tariffario, ma - non diversamente dal nostro *Studio* - si fonda su criteri di costruzione del valore monetario della prestazione per dare un valore oggettivo alla prestazione, tenendo conto anche del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, "anche non economici", conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Il tutto è stato tradotto nella cosiddetta "regola del parametro", meno astrusa di quanto possa sembrare e non lontana dai ragionamenti sottesi al nostro *Studio*.

GARE, BANDI E APPALTI

Per i compensi nelle gare, bandi e appalti le pubbliche amministrazioni che ricorrono a prestazioni medico veterinarie dovrebbero darsi dei parametri, esattamente come è stato stabilito per l'edilizia. La nostra convinzione trova base giuridica nel Dl Sviluppo 83/2012, dove sta scritto che il decreto-parametri di cui stiamo parlando dovrà essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni, "ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi, relativi all'architettura e all'ingegneria (...)". In altre parole, per costruire un ponte che dia garanzie di affidabilità, le professioni tecniche, la Giustizia e lo Sviluppo hanno convenuto di affidarsi a dei parametri, un criterio altrettanto valido per prestazioni mediche che incidono sulla salute e sulla vita dei nostri pazienti. E per essere ancora più puntuale il Dl Sviluppo ha previsto

$$CP = V \times G \times Q \times P$$

La regola del parametro

Il compenso professionale (**CP**) è determinato dall'espressione **CP = V × G × Q × P**.

È il risultato del prodotto tra:

- il valore dell'opera (**V**) tenendo anche conto dell'eventuale preventivo
- il parametro (**G**) corrispondente al grado di complessità delle prestazioni dell'opera
- il parametro (**Q**) corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite
- il parametro base (**P**) applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

che uno specifico decreto classifichi le prestazioni professionali per le quali si ricorre ai parametri come “base di gara”.

ECONOMICITÀ NON RIBASSO

Il quadro si completa dando una scorsa al *Codice dei contratti pubblici*, dove si approfondisce il principio di economicità a cui si devono attenere le pubbliche amministrazioni. Non ricaviamo dal *Codice* alcun sostegno alla tesi di molti Comuni secondo i quali appaltare prestazioni veterinarie al ribasso sarebbe un virtuosismo di spesa; al contrario si predilige il principio di economicità a quello del ribasso e anche per il primo si pongono dei limiti. Economicità vuol dire evitare una inutile eccedenza di impiego di risorse, ma sempre accompagnandosi al principio di efficacia, che, citiamo il *Codice*, “si sostanzia nella necessità che la stazione appaltante operi in modo tale che i propri atti risultino congrui rispetto allo scopo cui sono preordinati mediante la valutazione dell’aspetto qualitativo delle offerte”. Quando efficacia e qualità sostanziano la prestazione, il criterio del ribasso non è un buon criterio. Nelle prestazioni medico veterinarie il ribasso è stato causa di inescusabili conseguenze per i pazienti, di inefficacia e quindi di spreco. ●

Riferimenti normativi:

- Legge 27/2012 (riforma Monti delle professioni)
- Decreto 20 luglio 2012, n. 140 (Decreto-parametri, professioni vigilate dal MinGiustizia)
- Decreto legge 83/2012 (DL Sviluppo)

WWW.STRUTTUREVETERINARIE.IT

Immagina...

Un numero consistente di strutture manca all’appello. Più della metà dei titolari non ha ancora saputo cogliere questa opportunità. Ma gli utenti sì. Immagmano più di noi...

di Lamberto Barzon
Fnovi

Negli ultimi giorni di agosto, fnovi.it riportava che le strutture registrate erano 3000 e che nell’ultimo mese erano state attivate 12.000 ricerche su web e 2000 sulla App per tablet. Questi numeri dimostrano certamente la validità di www.struttureveterinarie.it, ma evidenziano anche la poca lungimiranza di una parte della classe veterinaria. Anche in termini di risparmio sulle spese pubblicitarie.

La registrazione nel data base, infatti, è una vera e propria inserzione pubblicitaria online, a costo zero.

Oggi il dato geografico ha assunto una rilevanza pari a quella del dato anagrafico, se non addirittura superiore, poiché la conoscenza della localizzazione può condizionare le scelte dell’utenza. La geo-localizzazione della struttura è diventata parte integrante delle informazioni tradizionali (recapiti, contatti, descrizione dei servizi). Il sistema ideato e attivato da Fnovi interviene a migliorare la visibilità della professione e facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni medico-veterinarie. Il cittadino può accedervi gratuitamente attraverso le tecnologie

multimediali (smarthphone, tablet, navigatori satellitari) e fare la sua ricerca secondo necessità (vicinanza, reperibilità, specie animali...), con la certezza di ottenere informazioni la cui veridicità è stata verificata dall’Ordine professionale.

La Fnovi ha promosso questa iniziativa ovunque, sui giornali, in Tv, a Exposanità, dove è stata accolta come una delle innovazioni tecnologiche e digitali più significative degli ultimi tempi.

In modo analogo ha proceduto Anmvi, con i suoi mezzi di comunicazione alla categoria e al pubblico. La Federazione ha anche invitato tutti i Presidenti a far conoscere questo servizio e a pubblicare il banner di www.struttureveterinarie.it nel proprio sito. Il medico veterinario che ha colto questa opportunità ha già inserito la propria struttura. Se tu, leggendo, sei fra chi non l’ha ancora fatto, “immagina...” ●

